



## L'organizzazione della formazione iniziale dei magistrati in Italia. Buone prassi del tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura

### *1. La formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.*

La nomina a magistrato ordinario, nel rispetto dell'art. 106 Cost., si consegue mediante un concorso, attualmente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, che regola i requisiti per l'ammissione (art. 2 e 7), la fase della presentazione delle domande (art. 4), la composizione e le funzioni della commissione di concorso (art. 5 e 6) e lo svolgimento delle prove scritte e orali (art. 1 e 3).

L'attuale sistema configura la procedura di concorso come una selezione quasi di secondo grado, richiedendosi, ai fini dell'ammissione, il possesso di requisiti aggiuntivi rispetto alla laurea in giurisprudenza.

I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal d.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26.

Il tirocinio si articola in un percorso della durata complessiva di diciotto mesi, suddivisi in sessioni di sei mesi presso la Scuola e di dodici mesi presso gli uffici giudiziari, le cui modalità di svolgimento sono definite con delibera del Csm (art. 18 d.lgs. n. 26 del 2006), che tiene conto delle specificità delle diverse sessioni secondo quanto delineato dalla normativa primaria.

Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Csm attraverso le direttive formulate per ciascuna classe di concorso, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio (art. 20).

La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi (art. 21).

Il primo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori.

Il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della repubblica presso i tribunali, mentre l'ultimo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione.

Il percorso per ciascuna classe di concorso viene definito dal Csm con l'adozione delle direttive del tirocinio con la definizione del modalità di svolgimento delle sessioni (art. 2, 1° comma, lett. o).

## *2. Il tirocinio presso la Scuola.*

Il periodo di tirocinio trascorso presso la Scuola non costituisce una esperienza a sé stante, avulsa dal tirocinio svolto presso gli uffici, ma i momenti di formazione affidati alla responsabilità della Scuola si alternano al tirocinio presso gli uffici senza soluzione di continuità, con l'obiettivo di creare un percorso unitario.

Il calendario del tirocinio, concordato con il Consiglio e approvato con delibera di quest'ultimo, prevede lo svolgimento delle sessioni tematiche presso la Scuola in continuità con le materie e le funzioni trattate dai magistrati in formazione iniziale presso gli uffici (per quanto attiene al tirocinio generico: funzioni giudicanti civili, requirenti e giudicanti penali). Questo vale sia per le sessioni più propriamente d'aula presso la sede centrale della Scuola sia per quelle svolte in sede di stage sotto la responsabilità delle strutture di formazione decentrata.

Accanto alle ore d'aula la sessione presso la Scuola prevede stage realizzati — avvalendosi delle strutture della formazione decentrata in ciascun distretto di corte di appello — presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di corte d'appello, in collaborazione con gli organismi forensi, presso gli uffici minorili, di sorveglianza e le sezioni specializzate degli uffici giudiziari, presso la Corte di cassazione e il Csm.

*2.1. La metodologia per la formazione iniziale: Apprendere il mestiere del giudice. Dal conoscere al saper fare.*

La formazione dei magistrati non è da intendersi come una formazione soltanto “tecnica”, che si risolve e si esaurisce nella conoscenza delle norme e del metodo per applicarle, consistendo anche in una fondamentale occasione per l’elaborazione di una cultura giuridica condivisa che possa manifestarsi anche nell’armonizzazione degli indirizzi giurisprudenziali al fine di conseguire l’obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni.

La Scuola, piuttosto che realizzare convegni o cicli di lezioni di aggiornamento, organizza corsi di formazione professionale, incentrati su momenti di confronto e partecipazione e finalizzati alla condivisione delle esperienze professionali.

Ne discende che, in tali incontri di formazione, rivestano un ruolo fondamentale sia la discussione in aula, all’esito delle relazioni frontali, sia la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro, coordinati da un esperto, nei quali il confronto possa avvenire in maniera ancor più marcata.

Nella consueta struttura dei corsi, tanto di formazione permanente, quanto di formazione iniziale, i programmi prevedono una alternanza equilibrata tra relazioni frontali, seguite dalla discussione in aula, gruppi di lavoro e altre tecniche di approfondimento collettivo, mirate anche all’emersione del diritto vivente.

Da tempo, quindi, la formazione non è un momento di mero trasferimento di sapere (tecnico giuridico o metagiuridico, deontologico, ordinamentale, organizzativo, ecc.), e passiva ricezione di esso da parte di un pubblico più o meno qualificato e sollecitato, ma un percorso complesso e articolato di riflessione comune.

Pur condividendo con la formazione permanente l’approccio teorico-pratico, la formazione dei magistrati in tirocinio si distingue dalla prima in ragione delle finalità che la caratterizza, distinguendosi, innanzitutto, per la tipologia dei formatori, che per la formazione iniziale sono in gran prevalenza magistrati, allo scopo di facilitare la trasmissione di sapere tra colleghi e l’apprendimento del mestiere del giudice.

Altro aspetto distintivo attiene alle metodologie utilizzate che prediligono il lavoro in gruppi ristretti, in genere di massimo 30 partecipanti, essendo già i magistrati in tirocinio divisi a metà in un gruppo A e in gruppo B per il tirocinio generico, e la presentazione di casi e problematiche tratti da vicende giudiziarie, con la simulazione di camere di consiglio o di attività di indagine, consentendo loro di discutere le questioni processuali affrontate “da attori principali” e non da semplici partecipanti. Le sessioni, inoltre, prevedono che i corsi si sviluppino per un’intera settimana, assicurando una continuità tra i docenti impegnati (*amplius infra* 3.2.).

Inoltre, va menzionata la questione della deroga al criterio della separazione tra “formazione” e “valutazione”, indicata nei principi desumibili dal contesto

internazionale ed europeo<sup>1</sup> e presente tanto nella formazione iniziale quanto in quella degli aspiranti dirigenti.

### *2.2. L'obiettivo di un corpo stabile di docenti in mancanza di una normativa specifica.*

Per cercare di sopperire alla mancanza di un corpo stabile di docenti, in difetto di una specifica previsione di legge, come accade in altre realtà europee, come la Spagna e la Francia, il Comitato direttivo ha provato negli anni a realizzare una specifica continuità nell'utilizzo dei tutori (5 tutori per 5 gruppi in ciascun ambito tematico) e docenti all'interno di ciascun concorso, prevedendo di regola l'utilizzo dei medesimi tutori per tutte e due le settimane del tirocinio generico in ogni settimana e lo stesso dicasi per le tre settimane del tirocinio mirato (giudicante civile, requirente, giudicante penale e sorveglianza).

Stessa continuità si è inteso altresì realizzare nei diversi concorsi che si succedono, provando ad assicurare una presenza di massima dello stesso gruppo di tutori, cercando, ove è possibile, di sostituirci un numero limitato tra un concorso e l'altro, assicurando al tempo stesso una turnazione ragionevole.

Continuità tra un concorso e l'altro si cerca di dare anche ai docenti che abbiano conseguito valutazioni positive e abbiano mantenuto la continuità nelle funzioni.

Fondamentale, inoltre, risulta lo scambio di esperienze tra tutori nuovi e vecchi, con la condivisione di documenti, moduli, criteri di correzione dei provvedimenti e di tutto quel bagaglio di esperienze che fa la differenza. Negli ultimi due anni sono state inoltre realizzate riunioni specifiche tra i tutori dei gruppi A e B del tirocinio generico allo scopo di realizzare una omogeneità metodologica per ciascuno dei due gruppi in cui è divisa ciascuna classe di concorso.

### *2.3. I programmi teorici e pratici per i nuovi magistrati: oltre il campo puramente giuridico.*

Nella fase iniziale del tirocinio cosiddetto generico, l'accento è posto sull'importanza di far conseguire ai nuovi magistrati gli strumenti necessari per svolgere consapevolmente le funzioni cui sono chiamati, dando per acquisite le competenze di base di diritto sostanziale e processuale.

La struttura portante della sessione che si svolge presso la Scuola nel tirocinio generico è costituita dalla previsione di due settimane per ciascun ambito principale di riferimento (giudicante civile, requirente e giudicante penale).

---

<sup>1</sup> Cfr. il parere n. 4 del 2003 del CCJE, punto 42 <https://rm.coe.int/1680747d37> Si veda, per i magistrati in tirocinio, la valutazione finale di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 26 del 2006.

La metodologia impiegata privilegia un approccio teorico-pratico con approfondimenti principalmente realizzati in gruppi di lavoro con numero contenuto di partecipanti (in genere non superiore a 30 unità). Particolare attenzione è riservata alla redazione di provvedimenti tratti da fascicoli e processi realmente celebrati ma adattati sulla base delle esigenze didattiche.

I contenuti delle singole sessioni di formazione vengono preparati per tempo con la previsione di specifiche riunioni di lavoro, affinché diano luogo a momenti di reale confronto su temi di comune interesse per l'attività professionale.

A queste settimane si accompagnano delle sessioni interdisciplinari di introduzione all'ordinamento giudiziario e alle funzioni giudiziarie, al dialogo con le Corti (Corte costituzionale e Corte di giustizia) e all'approfondimento della dimensione europea del diritto. Vengono in modo trattati, in una prospettiva teorico-pratica, i temi della questione di legittimità costituzionale e del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (momenti tematici in gruppi di lavoro sono previsti con assistenti di studio della Corte costituzionale e referendarie della Corte di giustizia), unitamente alle specificità del sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Strasburgo, cui viene dedicato, a partire dal 2020, uno stage di una settimana, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, che prevede la frequenza di alcuni moduli di formazione a distanza del programma HELP per la formazione delle professioni legali sui diritti umani.

Sul piano internazionale, vi è inoltre da sottolineare che i magistrati in tirocinio partecipano a specifici programmi curati dalla Rete europea di formazione giudiziaria per la formazione iniziale. Si segnalano, in tal senso, sia il concorso THEMIS (da due a quattro squadre di tre componenti con un tutore che si confrontano con le altre scuole su argomenti di interesse generale come lo stato di diritto, l'etica, la cooperazione penale o civile) sia gli scambi AIAKOS con le altre scuole, in cui i magistrati in tirocinio trascorrono una settimana presso un'altra istituzione insieme a magistrati provenienti da altre istituzioni europee (per ciascun concorso 50 magistrati in tirocinio con adeguate competenze linguistiche).

Ulteriori momenti di confronto a livello internazionale sono previsti anche in via bilaterale. Si consideri, ad esempio, il colloquio tra i magistrati in tirocinio dell'Italia e quelli dell'Algeria realizzato nel 2021.

Secondo le raccomandazioni del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje) nel parere n. 4 del 2003 sulla formazione iniziale e continua dei giudici a livello nazionale ed europeo<sup>2</sup>, i programmi teorici e pratici per i nuovi magistrati non si devono limitare alle tecniche nel campo puramente giuridico, ma devono includere anche la formazione etica e l'apertura ad altre aree rilevanti per le attività giudiziarie, come la gestione del lavoro e l'amministrazione giudiziaria, le tecnologie dell'informazione, le lingue straniere, le scienze sociali e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

---

<sup>2</sup> <https://rm.coe.int/1680747d37>

Riguardo a tali tematiche, va sottolineato che rivestono un ruolo centrale nei programmi della scuola sia l'ordinamento giudiziario sia l'etica del magistrato, aspetti che costituiscono un presupposto necessario per l'esercizio autonomo e indipendente delle funzioni. Particolarmente significativa risulta l'attività svolta per i gruppi di lavoro sull'etica, che ha portato all'elaborazione di un'interessante casistica da mettere a disposizione dei magistrati in tirocinio<sup>3</sup>. È stato inoltre realizzato un vademecum sui temi dell'ordinamento giudiziario, mettendo le questioni relative all'etica in primo piano, accanto a percorsi tematici sulla storia della magistratura<sup>4</sup>.

L'organizzazione del lavoro costituisce il filo rosso delle settimane d'aula previste per ciascun ambito nel contesto del tirocinio generico (civile, requirente e giudicante penale), anche con la previsione di specifiche relazioni e momenti di approfondimento dedicati all'agenda del magistrato e all'organizzazione del ruolo.

L'informatica giuridica e giudiziaria rappresentano inoltre un momento importante nell'ambito del percorso di formazione, cui sono dedicati gli approfondimenti tematici sia in relazione alla ricerca giuridica sia all'utilizzo del processo telematico. Uno stage specifico è stato quest'anno previsto per l'utilizzo dei principali strumenti informatici di videoscrittura (Word) e del foglio elettronico Excel.

Al di là dei programmi specifici del settore internazionale dedicati alla formazione iniziale, le lingue straniere sono presenti nel percorso di formazione e per il secondo anno consecutivo tutti i magistrati in tirocinio seguiranno un corso di inglese giuridico annuale della Berlitz.

Sull'apertura a saperi extragiuridici, si segnala lo studio della metodologia delle indagini, del processo e della decisione, così come l'attenzione dedicata alle regole della scrittura giuridica — ove la chiarezza e la sinteticità sono condizioni fondamentali del provvedimento «giusto» — e gli stage specifici realizzati in sede decentrata presso i gabinetti scientifici delle forze dell'ordine.

Specifica attenzione il Comitato sta valutando di dedicare ad aspetti ulteriori, come la psicologia cognitiva, la psicologia del giudicare con l'aiuto delle neuroscienze, la medicina legale e altre discipline connesse alle funzioni giudiziarie. Riguardo alla psicologia cognitiva, una specifica sessione sui pregiudizi del giudizio e dell'assunzione delle prove è stata realizzata nel contesto del programma di scambio europeo AIAKOS

---

<sup>3</sup> [TG21004 SSM Gruppi di lavoro sull'etica giudiziaria per i magistrati ordinari in tirocinio Parte 1.pdf](#)

[TG21004 SSM Gruppi di lavoro sull'etica giudiziaria per i magistrati ordinari in tirocinio Parte 2.pdf](#)

<sup>4</sup> [SSM Vademecum per la formazione iniziale D.M. 2 marzo 2021 DEF.pdf](#)

dedicato ai magistrati in formazione iniziale, cui hanno partecipato anche i nostri magistrati in tirocinio.

Nell'ambito del tirocinio cosiddetto mirato l'attenzione viene posta sulle specifiche funzioni che ciascun magistrato sarà chiamato a esercitare all'esito della valutazione positiva dell'intero periodo, privilegiando la formazione di gruppi omogenei di magistrati per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate, pur tenendo conto che tale esigenza deve fare i conti con le disomogeneità dei diversi uffici, poiché in una piccola realtà si potranno svolgere funzioni promiscue (civili e penali) e senz'altro con minor specializzazione rispetto a un grande ufficio, sia esso giudicante o requirente.

#### *2.4. Gli stage nel corso del tirocinio*

Le modifiche introdotte nel 2019 al nuovo regolamento per la formazione iniziale del 13 giugno 2012 hanno contribuito a definire con maggiore puntualità l'ambito degli stage (art. 5), che possono essere svolti sia presso uffici giudiziari o sezioni specializzate, sia presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio, quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo.

In questo modo si ha la possibilità di valorizzare l'esperienza presso gli uffici giudiziari, avendo riguardo soprattutto a quelle funzioni specialistiche che trovano minor spazio nei sei mesi complessivamente dedicati al tirocinio generico, riducendo le attività «esterne» non strettamente necessarie ed eliminando l'indicazione degli «studi forensi», che al di là di eventuali problemi pratici rischiava di costituire un duplicato di esperienze già effettuate dai magistrati in tirocinio.

Questa modifica non è contraria allo spirito del riparto delle sessioni tra la Scuola e gli uffici giudiziari, in quanto la partecipazione alle sessioni della Scuola non necessariamente deve avvenire in aula e lo svolgimento di uno stage presso un ufficio giudiziario può avvenire con modalità didattiche di formazione sul luogo di lavoro, attraverso lo studio di casi e l'apprendimento di gruppo, anche alternato a lezioni di inquadramento generale.

Le esperienze fatte in passato, al principio dell'esperienza della Scuola, presso realtà dell'amministrazione pubblica talvolta distanti dall'esperienza giudiziaria, non sempre hanno dimostrato una adeguata valenza formativa, tenuto conto che il tirocinio dura nel complesso diciotto mesi e gli stage devono rientrare nei sei mesi di competenza della Scuola, mentre all'estero, in cui sono talvolta previste esperienze di più ampio respiro anche presso ambasciate all'estero, la durata del tirocinio può prevedere un percorso più ampio, dai 2 ai 5 anni.

Lo stage presso uno studio di avvocato è nei fatti privo di utilità specifica in quanto quasi tutti i nuovi magistrati hanno fatto pratica forense e si tratta, in ogni caso, di uno stage molto discusso anche in altre esperienze europee, come in Francia.

Tra i diversi stage programmati con l'ultimo concorso si segnalano un corso avanzato di Word, Excel e quello sull'uso delle banche dati Italgire. Uno stage specifico si svolge da alcuni anni in Corte di cassazione con la partecipazione ad alcune udienze sia nel settore civile sia in quello penale e alle relative camere di consiglio.

#### *2.5. Il rapporto con il tirocinio presso gli uffici. Affidatari e responsabili del tirocinio. I consigli giudiziari*

Ulteriore profilo attiene alla raccordo tra il tirocinio presso la Scuola e quello che si svolge presso gli uffici, posto sotto la responsabilità del Csm.

Il Csm nomina i magistrati affidatari e collaboratori su proposta del consiglio giudiziario, mentre i tutori, che assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo svolto presso la Scuola, vengono nominati dal comitato direttivo; il programma di tirocinio ordinario e mirato per ciascun magistrato viene elaborato dai magistrati collaboratori e sottoposto al consiglio giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra, unitamente al programma, al Csm, che, espresso il proprio parere, lo trasmette al comitato direttivo. La Scuola approva i piani di tirocinio presso gli uffici deliberati dai consigli giudiziari.

Il comitato direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al Csm una relazione concernente ciascun magistrato, così come all'esito del tirocinio mirato trasmette al consiglio una relazione di sintesi, mentre il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie viene effettuato dal Csm.

Il regolamento per la formazione iniziale adottato dal Csm prevede un richiamo espresso alla necessità di un coordinamento tra i magistrati collaboratori e i referenti della formazione decentrata, che curano la realizzazione degli stage inserite territoriale, mediante apposite riunioni periodiche (art. 5).

Una buona prassi emersa nel corso dell'anno è costituita dal confronto tra i coordinatori del settore della formazione iniziale presso la Scuola e i responsabili del tirocinio presso i consigli giudiziari, unitamente agli affidatari nominati dal Csm. Sono state realizzate due riunioni sia con il consiglio giudiziario di Roma sia con quello di Napoli.

Si tratta di una prassi da generalizzare e da estendere a tutti i consigli giudiziari al fine di consentire all'inizio del tirocinio durante il suo svolgimento un raccordo puntuale tra il tirocinio presso la Scuola quello che si svolge presso gli uffici, trattandosi non di

due realtà separate e distinte ma di un percorso articolato in più momenti, in cui la presenza presso la Scuola si alterna a quella presso gli uffici.

### 3. *La formazione iniziale dei magistrati in Europa. La specificità del modello italiano.*

Sul piano comparato, la formazione iniziale dei magistrati può essere a grandi linee distinta in sistemi di *civil law*, ove i magistrati vengono di regola reclutati all'esito di un concorso pubblico, e in sistemi di *common law*, in cui i giudici sono nominati tra i membri esperti delle professioni legali.

I sistemi di *civil law* si suddividono, tendenzialmente, nelle categorie delle «scuole giudiziarie» — presenti ad esempio in Francia, Polonia, Romania e Spagna, ove i magistrati seguono un ciclo di uno o due anni presso una Scuola giudiziaria centrale, cui si affianca un tirocinio di formazione pratica presso gli uffici giudiziari — e del c.d. «apprendistato giudiziario», in cui i magistrati trascorrono la maggior parte del tirocinio presso gli uffici giudiziari, cui possono affiancarsi delle attività di formazione fornite da un istituto di formazione nazionale.

Nei sistemi di *common law* (Cipro, Irlanda, Malta e Regno unito) si prevede in genere un breve periodo di formazione iniziale basato su questioni pratiche legate al mestiere del giudice, dandosi per presupposta la conoscenza dell'attività che si svolge nelle aule di giustizia.

Il reclutamento di giuristi esperti o di avvocati è talvolta previsto come eccezione anche nei sistemi di *civil law* (ad esempio in Francia, Spagna o Romania).

A sé stante, in tale contesto, è l'ordinamento tedesco, che prevede una formazione iniziale comune per le professioni legali attraverso un doppio esame di Stato che consente l'accesso anche alle funzioni giudiziarie.

L'esperienza italiana è passata da un sistema incentrato sulla pratica giudiziaria presso gli uffici giudiziari (che faceva capo al solo Csm, cui si affiancavano incontri periodici di formazione tenuti sia nei diversi distretti territoriali — tramite gli uffici dei referenti per la formazione decentrata presenti in ogni corte d'appello — sia in sede centrale, grazie all'attività del comitato scientifico istituito presso la IX commissione del consiglio) a un ordinamento più complesso, definito dal d.lgs. n. 26 del 2006 (art. 2, 1° comma, lett. o, 18-22), basato sulla collaborazione della Scuola con il Csm, nell'ambito delle direttive formulate da quest'ultimo, attraverso un percorso che, come si è visto, prevede l'alternarsi delle sessioni presso la Scuola (per sei mesi complessivi) a quelle presso gli uffici giudiziari (per dodici mesi complessivi).

Si è dunque alla presenza di un sistema misto, anche sul piano delle competenze, con un prevalente rilievo dell'apprendistato giudiziario, ma in cui svolge un ruolo

fondamentale la Scuola della magistratura come presenza qualificante del percorso professionale dei nuovi magistrati.

Altro dato caratterizzante la formazione iniziale nel nostro ordinamento è quello relativo alla presenza di un ciclo unico e comune di tirocinio dedicato sia ai futuri giudici sia ai futuri pubblici ministeri, coordinato da un'unica struttura di formazione, autonoma e indipendente rispetto al potere politico, in conformità alla carta europea sullo statuto di giudici del 1998 (par. 1.3), al parere n. 4 del Ccje e alla magna carta dei giudici del 2010 (par. 8). Guardando al panorama europeo, non tutti i sistemi prevedono questo tipo di percorso professionale che accomuna le funzioni giudicanti e requirenti<sup>5</sup> e talvolta affidano al ministro della giustizia l'organizzazione delle attività di formazione o il controllo sull'organismo a ciò deputato<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Oltre che ai sistemi di common law si pensi a quelli a noi vicini come la Spagna, ove la formazione dei giudici è curata dalla Escuela Judicial Española, mentre quella dei pubblici ministeri dal Centro de Estudios Jurídicos, afferendo le due funzioni a ordinamenti diversi.

<sup>6</sup> Il ministero della giustizia è ad esempio direttamente coinvolto nelle attività di formazione in Austria, Finlandia, Lussemburgo.